



-5432/08

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

LAVORO
CONFLITTO
GIURISDIZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo CARBONE - Primo Presidente -

R.G.N. 34385/06

Dott. Giovanni PRESTIPINO-Presidente di sezione-

Cron. 5432

Dott. Roberto PREDEN - Presidente di sezione -

Rep.

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -

Ud. 19/02/08

Dott. Antonio MERONE - Consigliere -

Dott. Pasquale PICONE - Rel. Consigliere -

Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -

Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -

Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

BELLONI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VALADIER 39, presso lo studio dell'avvocato SABIA

VINCENZO, che lo rappresenta e difende unitamente

all'avvocato RUGGIERO FIDALMA, giusta delega a margine

del ricorso;

- ricorrente -

2008

contro

230

POSTE ITALIANE S.P.A.;



- intimata -

per regolamento di giurisdizione avverso la sentenza definitiva n. 964/05 del Tribunale amministrativo regionale di MILANO, depositata il 17/05/05, e avverso la sentenza non definitiva della Pretura di PAVIA, n. 170/1997, depositata il 14/05/1997;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/08 dal Consigliere Dott. Pasquale PICONE;

udito l'Avvocato Vincenzo SABIA;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il dichiararsi la giurisdizione dell'ago.

Ritenuto in fatto

Con il ricorso proposto in data 20 dicembre 2006, Giovanni Belloni, lavoratore dipendente da Poste Italiane SpA, domanda alla Corte di cassazione, a Sezioni unite, la risoluzione di conflitto negativo di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 362, comma secondo, cod. proc. civ.

Riferisce che, sulla domanda diretta ad ottenere la condanna di Poste Italiane SpA al pagamento delle retribuzioni per il periodo di sospensione cautelare dal servizio dal 1979 al 1990, nonché al versamento dei contributi previdenziali per lo stesso periodo, avevano declinato la giurisdizione sia il Tribunale ordinario di Pavia (sentenza non definitiva n. 170 del 14 maggio 1997, resa sul ricorso depositato in data 11.10.1996), sia il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - Sez. 1^a - (sentenza 17.5.2005 resa sul ricorso n. 1178/1998).

Non svolge attività di resistenza la parte intimata.

Vi è memoria del ricorrente, depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

Considerato in diritto

Sussistono le condizioni per la risoluzione di conflitto (reale) negativo di giurisdizione.

Il ricorso è stato notificato alla parte personalmente. Il giudice ordinario e il giudice amministrativo hanno entrambi negato la propria giurisdizione sulla medesima controversia (identità di parti, *causa petendi e petitum*), affermando ciascuno la giurisdizione dell'altro con provvedimenti adottati in forma di sentenza, cosicchè si configura conflitto reale, negativo, di giurisdizione, conflitto che, ai sensi dell'art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, può essere denunciato alle Sezioni unite della Corte in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia o no passata in giudicato (vedi Cass., S.u.

26 luglio 2002, n. 11102; 3 febbraio 2004, n. 1904; 9 marzo 2007, n. 5402). Non è applicabile il disposto dell'art. 366-bis cod. proc. civ. (onere di concludere i motivi di ricorso con la formulazione di un quesito di diritto) al ricorso per la risoluzione di conflitto di giurisdizione, dovendosi escludere la natura impugnatoria di un rimedio del tutto svincolato dai processi nei quali le sentenze sono state emesse (vedi Cass. S.u. 5 luglio 2004, n. 12265; vedi anche, sul tema, analogo, del regolamento preventivo di giurisdizione, Cass. S.u. 22 ottobre 2007, n. 220599).

Il conflitto negativo di giurisdizione va risolto con la dichiarazione dell'appartenenza della controversia al giudice ordinario.

E' incontroverso il fatto che il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda autonoma statale Poste Italiane si è protratto oltre la data, a partire dalla quale, ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, è stata stabilita la trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico - successivamente in società per azioni - (data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'ente, emanati il 23 dicembre 1993 e pubblicati nella G.U. del 31 dicembre 1993), con devoluzione alla cognizione del giudice ordinario delle controversie proposte successivamente e concernenti il rapporto di lavoro (divenuto di diritto privato) con l'ente pubblico economico (art. 10).

La pronuncia declinatoria della giurisdizione ordinaria è viziata da falsa applicazione del disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, convertito in legge 4 luglio 1994, n. 432.

Nell'interpretare questa disposizione, infatti, le Sezioni unite hanno ripetutamente affermato che, in tema di controversie concernenti il rapporto di lavoro di

dipendenti di pubbliche amministrazioni trasformate in enti pubblici economici (parificati ai privati datori di lavoro) o in soggetti di diritto privato, il conseguente mutamento della natura giuridica del rapporto di lavoro in corso, comporta che, dallo stesso momento, le controversie siano sottratte alla giurisdizione amministrativa per rientrare in quella del giudice ordinario del lavoro, non rilevando l'eventuale applicazione della disciplina sostanziale precedente e permanendo la giurisdizione esclusiva amministrativa per le sole controversie instaurate in precedenza (art. 5 cod. proc. civ.) o relative ai rapporti di lavoro cessati anteriormente alla data della trasformazione (per i quali nessuna "trasformazione" della natura si è verificata). Tale principio può essere derogato solo in forza di una specifica normativa di carattere transitorio, quale, appunto, quella dettata dall'art. 1 d.l. 6 maggio 1994 n. 269, conv. in l. 4 luglio 1994, n. 432, secondo cui, nel caso di trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto privato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione. Ma questa disciplina transitoria concerne esclusivamente le trasformazioni effettuate in data successiva all'entrata in vigore dell'atto legislativo, con la conseguenza che non è applicabile alle controversie aventi ad oggetto il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti già trasformati e promosse dopo la "privatizzazione", ancorché siano attinenti a periodo di lavoro anteriore (vedi, in generale, Cass. S.u. 27 giugno 2005, n. 13709; con specifiche riferimento all'inapplicabilità, *ratione temporis*, della disciplina transitoria ai rapporti di lavoro dei dipendenti postali: Cass. S.u. 27 aprile 2005, n. 8691; 3 marzo 2003, n. 3152; 27 novembre 2002, n. 16840; 18 dicembre 1998, n. 12711 e n. 12699; 9

✓

settembre 1998, n. 8917; 29 agosto 1998, n. 8595 e n. 8594; 24 settembre 1997, n. 9381; 5 settembre 1997, n. 8587).

Si compensano le spese del giudizio di cassazione per giusti motivi, ravvisati nelle descritte vicende processuali e nel difetto di resistenza della parte intimata.

P.Q.M

La Corte, a Sezioni unite, decidendo sul ricorso proposto a norma dell'art. 362 cod. proc. civ., comma 2, n. 1, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia; compensa per l'intero le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite della Corte di cassazione, il 19 febbraio 2008.

Il Presidente *Vincenzo Palumbo*

Il Consigliere estensore
Luigi Di Caro

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria

oggi, **29 FEB 2008**
IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista